

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5446

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, AMATO, BASSANINI, DEL PENNINO, FRANCHI,
LANZINGER, SODDU, CARDETTI**

Presentata il 12 febbraio 1991

Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la prima volta nella storia della Repubblica si prospetta per il prossimo anno quello che è stato definito « ingorgo istituzionale »: all'inizio del prossimo luglio verranno quasi contestualmente a scadere il termine della legislatura e il mandato del Capo dello Stato. Gli inconvenienti dell'ingorgo sono palesi: da un lato esso non consente di sciogliere le Camere prima della loro scadenza, neppure delle poche settimane necessarie a celebrare le elezioni nella usuale stagione primaverile, perché ciò risulta vietato dal secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione (il semestre bianco); dall'altro esso comporta che il Capo dello Stato sia addirittura prorogato sino ad oltre l'entrata in

funzione delle nuove Camere (articolo 85, terzo comma), che, a norma dell'articolo 61, scavalcherebbe inevitabilmente l'agosto.

Vari sono stati sino ad oggi i modi suggeriti e proposti per eliminare tale inconveniente. Fra essi di sicura efficacia sarebbe senz'altro quello di riscrivere interamente l'articolo 88, prevedendo la non rieleggibilità del Capo dello Stato e la conseguente abolizione del semestre bianco. C'è da chiedersi però se una riforma di tale portata, che incide significativamente sulla figura del Presidente, debba essere portata all'approvazione del Parlamento non per il suo complessivo significato (che può ben essere di per sé meritevole), ma sotto la spinta al limite

prevalente di una motivazione contingente e circoscritta qual è quella del superamento dell'ingorgo.

Si tratterebbe di un uso altamente inopportuno del potere di revisione costituzionale ed appare perciò più ponderato ed acconcio riservare ad altro momento il problema generale della rieleggibilità e del semestre bianco ed affrontare l'ingorgo con una modifica più limitata e pertinente.

A ciò intende provvedere la presente proposta di legge di revisione costituzionale, che si limita ad una breve aggiunta all'attuale testo dell'articolo 88, avente il carattere di un chiarimento interpretativo. La *ratio* del semestre bianco è infatti quella di impedire al Capo dello Stato di sciogliere il Parlamento, quando egli lo reputi contrario alla propria riele-

zione e allo scopo di procurarsi a tal fine un Parlamento più favorevole. È pertanto di tutta evidenza che l'eventuale scioglimento a poche settimane dalla scadenza naturale della legislatura fuoriesce da una *ratio* del genere.

Se è così, l'ingorgo si elimina scrivendo nell'articolo 88 che il divieto di scioglimento non opera nel caso in cui (ed è quello che ci attende l'anno prossimo) l'ultimo semestre del settennato presidenziale coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

È in questi termini la presente proposta, la quale, proprio perché non pregiudica questioni più generali e risolve appieno la questione contingente che abbiamo di fronte, si raccomanda alla sollecita approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura ».